

CHIARIMENTI ex art. 6 del disciplinare di gara (19 aprile 2017)

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEI LOCALI DELL’E.A.R. ”TEATRO DI MESSINA” - TRIENNIO 2017 - 2020. Codice GIG 6996670ABA

chiarimenti sulla procedura in oggetto in riscontro alla proposizione di quesiti scritti pervenuti al RUP nelle modalità e nei termini di cui all’articolo 6 del bando disciplinare di gara

quesito n. 16:

E’ pervenuto il seguente quesito: *“ai sensi dell’allegato XVII del codice degli appalti, ..., intrattenendo un unico rapporto bancario, la possibilità di produrre una referenza bancaria unitamente alla polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali”*

chiarimento n. 16:

Con riferimento ai “Mezzi di prova dei criteri di selezione” per la “Capacità economica e finanziaria”, l’allegato XVII, Parte I, del Codice degli appalti D.lgs. 50/2017, prevede che “di regola, la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali”.

Nell’ambito di tale predetta facoltà opzionale, la scrivente stazione appaltante ha previsto che ai sensi dell’art. 13.1. del disciplinare di gara i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e dunque dimostrare il possesso delle seguenti referenze bancarie (art. 13.1.3.): “Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previste dall’art. 86 del Codice e dall’Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. Ciascun operatore economico, singolo o componente un soggetto offerente plurimo, deve presentare almeno due dichiarazioni d’istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ...”.

Si ritiene, pertanto, che le suddette prescrizioni del disciplinare di gara debbano considerarsi confermate anche in questa sede.
